

In Prima Pagina

 **Placche di comando per wc: il dettaglio fa la differenza**




 **Superbonus 110%, non è necessario richiedere un apposito cod...**

 **I Superbonus 110%: lo studio del Notariato**

Riparto di competenze tra Ingegneri e Architetti su progettazione delle opere viarie e stradali: nuova sentenza del Consiglio di Stato

La sentenza n.1255/2021 di Palazzo Spada si allinea all'indirizzo giurisprudenziale che nega decisamente la possibilità di intervento degli Architetti quando viene in rilievo la materia delle opere viarie e delle costruzioni stradali

Venerdì 19 Marzo 2021

 Tweet  Condividi 0  Mi piace 25.471  Consiglia 25.471  Condividi

Con la circolare n. 709 del 16 marzo, il **Consiglio nazionale degli ingegneri** segnala e analizza l'importante sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 11 febbraio 2021 n.1255, riguardante il riparto di competenze professionali tra Ingegneri ed Architetti in materia di progettazione delle opere viarie e stradali.

Il giudice amministrativo, in tale occasione, ha confermato l'esclusiva competenza dei professionisti Ingegneri riguardo la progettazione delle opere stradali e di urbanizzazione primaria, accogliendo il ricorso proposto contro l'aggiudicataria di un appalto pubblico di lavori, la cui offerta tecnica era stata presentata a firma di un Architetto.

testo

Vede dove i tuoi occhi non arrivano

testo 883 - la nuova termocamera con report professionali

[Clicca qui](#)



TOSHIBA
CLIMATIZZAZIONE

HAORI
L'ARIA SI VESTE DI STILE




BREVI

SISTEMI A CAPPOTTO, FORMAZIONE PER PROGETTISTI E APPLICATORI

Cortexa, in collaborazione con il Collegio Ingegneri e Architetti di Milano (CIAM) e con la Scuola Edile di Bergamo, propone un nuovo modulo formativo su Sistema a cappotto e responsabilità degli attori e Criteri Ambientali Minimi nell'ambito del Superbonus 110%

PREZZI ALLA PRODUZIONE DELL'INDUSTRIA, DELLE COSTRUZIONI E DEI SERVIZI: I DATI



La vertenza ha riguardato la procedura aperta per l'affidamento, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di realizzazione della "strada di collegamento tra via Pietà e via Largo Colle della Croce" nel Comune di Cusano Mutri.

La lex specialis di gara aveva identificato le categorie SOA per partecipare alla gara nella OG3 (strade) – classe II e nella OS21 (micropali) – classe I.

La controversia ha avuto origine dal ricorso presentato dalla impresa seconda classificata che chiedeva l'annullamento dell'aggiudicazione e lo scorrimento, in suo favore, della graduatoria finale, contestando – tra l'altro – la legittimazione professionale dell'Architetto a sottoscrivere l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicataria, perché privo delle specifiche competenze richieste per il tipo di lavorazioni poste a base di gara, secondo il dettato del RD n.2537/1925.

Il TAR aveva respinto l'impugnativa della seconda classificata, ritenendo che "le proposte formulate dall'aggiudicataria non hanno interessato la sede stradale, della quale non ne hanno modificato il tracciato ma, piuttosto, opere accessorie". Di conseguenza, "Deve quindi escludersi che le migliorie siano consistite in varianti, tali da rendere indispensabile le competenze tecniche di un ingegnere".

Il Consiglio di Stato è stato di contrario avviso.

L'atto di appello avverso le statuizioni del giudice amministrativo di primo grado riguardava principalmente la circostanza che l'offerta tecnica formulata dall'aggiudicataria dovesse ritenersi viziata in ragione della incompetenza professionale dell'Architetto che – in presenza di opere viarie, riservate ex art.51 RD n.2537/1925 agli Ingegneri – era intervenuto nella 'riprogettazione' sul progetto esecutivo.

Il giudice amministrativo di secondo grado, come detto, ha accolto il ricorso della seconda classificata, dichiarando la incompetenza professionale dell'Architetto ad intervenire in materia.

GENNAIO 2021 – IV TRIMESTRE 2020

Istat: a gennaio 2021 i prezzi alla produzione delle costruzioni per "Edifici residenziali e non residenziali" crescono dell'1,2% su base mensile e del 2,7% su base annua. I prezzi di "Strade e Ferrovie" aumentano dell'1,1% in termini congiunturali e del 2,0% in termini tendenziali

IL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI NOMINA ALESSANDRO ASTORINO NUOVO COORDINATORE DEL C3I

Ex Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Cosenza e Consigliere di amministrazione della Fondazione Mediterranea per l'Ingegneria, Astorino già dal luglio 2019 faceva parte del Consiglio Operativo del C3I ed è tuttora coordinatore del Gruppo di Lavoro sulla sanità digitale

OICE LOMBARDIA RIELEGE COME COORDINATRICE PATRIZIA POLENGHI

Il 4 marzo 2021 in teleconferenza l'Assemblea lombarda degli associati OICE ha nominato nuovamente come coordinatrice del gruppo la presidente del CdA CEAS srl

ANTITRUST: ACCOLTI IMPEGNI ITALGAS NELLA GARA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Secondo l'Autorità vengono così risolte le criticità concorrenziali che avevano portato ad avviare il procedimento istruttorio, a maggio 2020



DALLE AZIENDE

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “la progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli Ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli art.51, 52 e 54, RD 23 ottobre 1925 n.2537”, richiamando le precedenti decisioni della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, 15/12/2020 n.8027; Consiglio di Stato 17/07/2019 n.5012).

Per giungere a queste conclusioni il Giudice d’appello richiama ed esamina le previsioni del disciplinare di gara, – che richiedeva la firma degli elaborati tecnici a corredo dell’offerta a cura di un tecnico abilitato, ai sensi della vigente normativa – la legge professionale di Ingegneri ed Architetti e quello che chiama il “consolidato intendimento” della giurisprudenza amministrativa che si è espressa in passato sull’argomento.

Viene dunque analizzato in primo luogo il disposto degli articoli 51, 52 e 54 del RD n.2537/1925, rilevando come all’ampia elencazione delle competenze professionali proprie dell’Ingegnere – secondo il disposto dell’art.51 cit. – si contrapponga una differente e meno ampia privativa a favore degli Architetti, riguardo il tema specifico.

Si riportano di seguito le puntuali parole del Consiglio di Stato, che fa leva anche sui contenuti dell’art.54 del medesimo Regolamento, tutt’ora vigente.

In base all’art.54, commi 2 e 3, del RD n.2537/1925, infatti, secondo il Giudice amministrativo di secondo grado: “le competenze dell’architetto sono espressamente escluse” per quanto riguarda “le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche”.

Si evidenzia come, nel ragionamento del Consiglio di Stato, la disposizione di cui all’art.54 del RD n.2537 – al di là della (risalente) contingenza storica in cui fu approvata – si presenta utile, sul piano interpretativo e sistematico, per corroborare l’interpretazione predominante secondo cui, nel sistema della legge professionale di Ingegneri ed Architetti, agli Ingegneri spettò in via esclusiva tutta la parte delle vie e dei mezzi di trasporto, delle costruzioni di ogni specie e delle applicazioni della fisica che non rientri nella nozione di “edilizia civile”.

In sostanza, tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli Ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta anche dagli Architetti, oltre che dagli Ingegneri (TAR Campania, 30/07/2019 n.4169; TAR Campania, 15/01/2019 n.231; TAR Campania, 14/09/2016 n.4299; TAR Campania, 20/04/2016 n.1968).

Interessante – sebbene non nuovo – è anche il passaggio della sentenza che ricorda come le anzidette disposizioni del RD siano state espressamente mantenute in vigore dagli articoli 1, 16 e 46 del DPR 5 giugno 2001 n.328.

Sul fondamento di queste norme di legge e di queste premesse, il Consiglio di Stato argomenta che se è da ritenersi ammissibile consentire all’Architetto di sottoscrivere “progetti relativi alle realizzazioni tecniche di carattere rigorosamente accessorio, preordinato al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità ad esse strettamente servente”, nondimeno deve affermarsi che nessuna estensione e nessuna privativa professionale dell’Architetto è consentita riguardo le ‘proposte progettuali migliorative’ ovvero alle ‘varianti’ di cui agli articoli 95, comma 14 e 94, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici.

Questo perché le anzidette proposte progettuali e varianti costituiscono “in ogni caso soluzioni accessorie all’opera viaria e non certamente alle opere di edilizia civile”.

Applicando questi principi al caso concreto, è giocoforza riconoscere la incompetenza professionale dell’Architetto alla sottoscrizione della offerta tecnica presentata dalla impresa aggiudicataria.



MAPEI RICEVE IL PREMIO INDUSTRIA FELIX

L’azienda è stata premiata per performance gestionale e affidabilità finanziaria nel corso della 5° edizione del Premio Industria Felix – La Lombardia che compete 2021



LE SOLUZIONI VIESSMANN PER LA RIQUALIFICAZIONE CON SUPERBONUS

L’azienda propone diverse soluzioni d’impianto per tutti coloro che decidono di ristrutturare la propria abitazione approfittando del Superbonus 110%



MAPEI ENTRA A FAR PARTE DI CORTEXA COME SOCIO

Dal 15 marzo Mapei entra a far parte di Cortexa, progetto associativo nato nel 2007 che raccoglie le aziende specializzate nell’isolamento Termico a Cappotto in Italia

ECONOMIA CIRCOLARE, ANCHE DAIKIN PREMIATA TRA I “BEST PERFORMER”

Grazie al progetto Loop by Daikin, l’azienda si impegna nel processo di recupero e riuso del gas refrigerante

CAREL, RICAVI IN CRESCITA RISPETTO AL 2019

La pandemia non ha impattato sui ricavi dell’azienda, cresciuti dell’1,3% rispetto al 2019

EUROTIS, MODELLO BIM PER REALIZZARE SOLUZIONI INNOVATIVE

L’obiettivo dell’azienda milanese è diventare più competitiva nel mercato e raggiungere una digitalizzazione dei processi

RIVISTE

Blu&Rosso 275 - Novembre/Dicembre

CONVEGNO ANGAISA Crescita o declino? Alla ricerca del “new normal”
 I TENDENZE Come farsi una bella

doccia | ESCLUSIVA CERVED Il mercato dei sanitari e degli impianti per l’edilizia | AZIENDE CENTENARIE 100 anni, sentirli o non sentirli?



FISCO E MATTONE

Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

PAGINE RINNOVABILI

Cosa

Cap - Località

Rileva infatti il Giudice amministrativo come l'offerta tecnica abbia avuto ad oggetto: la "rimodulazione della progettazione della strada in ragione degli scavi e delle sezioni reali terreno-roccia", nonché la "nuova progettazione degli scavi in riferimento alle indagini geognostiche effettuate in sito.. per i micropali a supporto dei muri di contenimento previsti in progetto a base di appalto", unitamente alla "realizzazione dei muri perimetrali alla strada secondo la nuova progettazione", con l'installazione di "gabbionature rinverdite alla sommità delle scarpate": tutte attività, per quanto detto, e palesemente, di esclusiva competenza professionale dell'Ingegnere, con conseguente necessità di estromissione della aggiudicataria dalla procedura di gara ed accoglimento del ricorso principale.

La sentenza n.1255/2021 del Consiglio di Stato si allinea a quel poderoso indirizzo giurisprudenziale che nega decisamente la possibilità di intervento degli Architetti quando viene in rilievo la materia delle opere viarie e delle costruzioni stradali.

Ne risulta nuovamente ribadita e confermata la piena ed esclusiva competenza professionale degli Ingegneri riguardo i lavori di urbanizzazione primaria e la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, spazzando via e demolendo (si auspica, definitivamente) i recenti maldestri tentativi di mettere in discussione tale consolidato assetto delle competenze professionali.

Questo perché la pronuncia in esame ha tenuto conto dei precedenti - anche molto recenti - arresti giurisprudenziali sull'argomento e ha concluso nuovamente nella direzione qui evidenziata, e il tutto ad opera del Giudice amministrativo di ultima istanza, quale è nell'ordinamento il Consiglio di Stato, con tutta l'autorevolezza e la forza giuridica che ne deriva.

In questa occasione, inoltre, si è avuta una importante precisazione sulla natura delle proposte progettuali migliorative e delle varianti ex art.95, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016, con la indicazione che - sotto il profilo integrativo o modificativo - sono "in ogni caso" da considerare accessorie all'opera viaria (di competenza esclusiva degli Ingegneri) e "non certamente" alle opere di edilizia civile (soggette alla competenza concorrente di Architetti ed Ingegneri), così fornendo un ulteriore e apprezzabile contributo interpretativo, a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni e di tutti gli operatori del settore.

Il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento per la limpida e argomentata statuizione proveniente dal Giudice amministrativo, che potrà utilmente servire per sostenere e tutelare in tutte le sedi le prerogative della Professione di Ingegnere.

A questo scopo, si raccomanda agli Ordini in indirizzo di realizzare la più ampia diffusione della presente circolare tra gli Enti e le Istituzioni presenti nel proprio ambito territoriale, per ristabilire nei suoi corretti termini l'assetto delle competenze oggi vigente a livello professionale sugli interventi che coinvolgono strade, ponti, opere viarie e di urbanizzazione primaria in generale.

In allegato la sentenza



trova		
Solare, termico, fotovoltaico	Biomasse, Biogas, Bioliquidi	Norme
Geotermia	Energia Eolica	Progettisti
Efficienza energetica	Generazione	Installatori
Energia dell'Acqua	Idrogeno Fuel Cell	Finanziamenti
Formazione		Servizi e consulenze
Impianti di climatizzazione		Fornitori di energia
Mobilità sostenibile		Bioedilizia
		Job


Inserisci subito la tua vetrina gratuita
La registrazione è gratuita e sempre lo sarà.

VIDEO

QUESITI TECNICI



ACADEMY

Allegati dell'articolo

 Consiglio-di-Stato-sentenza-n.1255-11-febbraio-2021.pdf



Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ingegneri e architetti"
 iscriviti alla newsletter di casaclima.com!

 Tweet  Condividi 0  Mi piace 25.471  Consiglia 25.471  Condividi

Altre notizie sull'argomento



Decreto Sostegni, oggi il provvedimento in Cdm



Sostituzione dei generatori di calore a biomassa legnosa: nuovo bando della R. Piemonte



Osservatorio OICE/Informatel: primo bimestre 2021 progettazione a +10,7% in valore, ma a -4,3% in numero



Placche di comando per wc: il dettaglio fa la differenza

Tags: *competenze professionali, ingegneri, architetti, strade, consiglio di stato*

Ultimi aggiornamenti

FIERE



MCE Live+Digital, ecco il programma degli appuntamenti

Dall'8 al 16 aprile MCE organizzerà online una serie di webinar dedicati alle tematiche dell'impiantistica civile e industriale, alla climatizzazione e alle energie rinnovabili

RIQUALIFICAZIONI

SERRAMENTI



Nuova gamma standard per il taglio termico di sistemi di alluminio

Ensinger ha rinnovato il catalogo insulbar per il taglio termico di telai in metallo di finestre, porte e facciate

L'AZIENDA RISPONDE

CLIMATIZZAZIONE



Linea di condizionatori domestici compatti e sostenibili

Innova presenta 2.0 miniNR, una nuova linea di condizionatori domestici compatti senza unità esterna e dal ridotto impatto ambientale, grazie all'utilizzo del propano come refrigerante naturale

INNOVAZIONI